



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 settembre 2010 (30.09)
(OR. en)**

14052/10

LIMITE

**DROIPEN 104
JAI 777
CODEC 900**

NOTA

della:	presidenza
al:	Coreper
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

I. INTRODUZIONE:

Il 26 marzo 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI, la quale si basa sulla recente Convenzione del Consiglio d'Europa STCE n. 201 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, aperta alla firma a Lanzarote il 25.10.2007 ("Convenzione di Lanzarote") e sulla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, che la nuova proposta abroga.

Il Gruppo "Diritto penale sostanziale" ha avviato le discussioni sulla proposta sotto presidenza ceca e le ha proseguite sotto presidenza svedese.

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 29 marzo 2010 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI, la quale incorpora alcuni dei risultati delle precedenti discussioni in sede di Consiglio.

Sotto le presidenze spagnola e belga il Gruppo "Diritto penale sostanziale" ha proseguito le discussioni in dieci giornate di riunione.

Il presente documento tiene conto dei risultati della discussione svolta dal CATS il 24 settembre 2010.

Nella versione inglese, le modifiche rispetto al doc. 13799/1/10 DROIPEN 98 JAI 754 CODEC 864 sono sottolineate e le parti soppresse sono contrassegnate dal simbolo (...).

Le rimanenti osservazioni formulate dalle delegazioni sono riportate nelle note in calce relative agli articoli corrispondenti. Occorre osservare che la Commissione mantiene una serie di riserve sulle modifiche effettuate dal Consiglio in vista delle future discussioni con il Parlamento europeo. Tali riserve non sono state riportate nel presente testo in quanto la Commissione parteciperà alle future discussioni con il Parlamento europeo.

Il testo ha subito alcune lievi modifiche linguistiche a seguito delle osservazioni fatte dai servizi del Consiglio.

IE, LT, PL, SI e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare sulla proposta.

La presidenza invita le delegazioni che mantengono riserve a scioglierle e chiede al Coreper di invitare il Consiglio a prendere atto che esiste un approccio generale parziale sugli articoli 1-13 (ad eccezione dell'articolo 10). La presidenza invita inoltre il Coreper ad invitare il Consiglio a prendere atto che il presente testo, insieme al testo degli articoli rimanenti (articolo 10 e articoli da 14 a 26) che ancora devono essere concordati, sarà per la presidenza una base sufficiente per avviare le discussioni con il Parlamento europeo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia,
che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI**

(Sono riportati qui di seguito solo i considerando che fanno parte delle proposte di compromesso relative agli articoli presentati per un approccio generale)

...

5 bis) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'UE dovrebbe garantire la coerenza dell'insieme delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. E' opportuno tenere conto delle conclusioni del Consiglio dell'aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene che indica quattro livelli di pene, alla luce del trattato di Lisbona. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti, al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità è necessaria una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto si dovrebbe normalmente prevedere negli strumenti giuridici dell'UE.

...

6 bis) La disabilità non costituisce automaticamente di per se stessa un'impossibilità di acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l'abuso dell'esistenza di tale disabilità al fine di compiere atti sessuali con un minore.

- 6 bis bis) Il massimo della pena di reclusione previsto nella presente direttiva per i reati di abuso sessuale dovrebbe applicarsi agli atti sessuali che costituiscono gravi forme di abuso sessuale dei minori.
- 6 bis ter) Per raggiungere il massimo della pena di reclusione previsto nella presente direttiva per i reati di sfruttamento sessuale, gli Stati membri possono combinare, tenendo conto del diritto nazionale, le pene previste nella legislazione nazionale per i reati di abuso sessuale.
- 6 ter) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere responsabile, una persona dovrebbe sia avere l'intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non si dovrebbero applicare sanzioni alle persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può essere dedotto in particolare dal fatto che sia ricorrente o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.
- (7) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tali questioni esulano dal campo di applicazione della presente direttiva. Spetta agli Stati membri definire, per quanto riguarda tali questioni, ciò che dovrebbe e ciò che non dovrebbe costituire reato.

7 bis) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale circostanze aggravanti in linea con le norme stabilite dal loro ordinamento giuridico in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all'atto di giudicare i reati, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze non dovrebbero essere previste dagli Stati membri nella legislazione nazionale qualora siano irrilevanti tenuto conto della natura dello specifico reato. La pertinenza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascun reato menzionato nel presente strumento.

7 bis bis) Si dovrebbe evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. Negli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l'apparire su materiale pornografico, conformemente al diritto penale nazionale o ad altra legislazione nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di suddette normative qualora il minore in questione abbia commesso tali atti quale vittima di sfruttamento sessuale o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività pedopornografiche.

7 ter) Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche di contrasto degli Stati membri in materia di reati minorili.

...

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore dell'abuso sessuale e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pedopornografia e dell'adescamento di minori per scopi sessuali. Essa mira altresì a (...) ¹ potenziare la prevenzione di tali reati e rafforzare la protezione delle vittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) “minore”: la persona di età inferiore agli anni 18;
- a bis) "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore conformemente alla normativa nazionale;
- b) “pedopornografia” o “materiale pedopornografico”:
 - i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - ii) la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un minore, oppure
 - iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore² in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore, oppure
 - iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

¹ Suggerimento del Servizio giuridico del Consiglio.

² **HU ritiene troppo vaga la formulazione "che sembra un minore". Occorre notare che tale concetto è ripreso dalla decisione quadro 2004/68/GAI.**

- c) “prostituzione minorile”: l'utilizzo di un minore per atti sessuali, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano al minore o a terzi;
- d) “spettacolo pornografico”: l'esibizione dal vivo organizzata, diretta a un pubblico, anche avvalendosi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione:
 - i) di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - ii) degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
- e) “persona giuridica”: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.
- 2 bis. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

3. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.
4. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:
 - i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni tre se il minore ha raggiunto tale età; oppure
 - ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni tre se il minore ha raggiunto tale età; oppure
 - iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.
5. Chiunque costringe, eventualmente con l'uso della forza o della minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 4

Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni due se il minore ha raggiunto tale età.

3. Chiunque costringe, eventualmente con l'uso della forza, un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.
- 3 bis. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni uno se il minore ha raggiunto tale età¹².
4. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età³.
5. Chiunque costringe, eventualmente con l'uso della forza, un minore alla prostituzione minorile, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.
6. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni due se il minore ha raggiunto tale età⁴.

¹ AT ha formulato una riserva sul livello della pena, proponendo un anno.

² DE ed EE hanno formulato una riserva su questo paragrafo. Propongono di limitare questo reato alla situazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della convenzione di Lanzarote. Il reato sarebbe quindi limitato ai casi in cui il minore è stato reclutato o costretto a partecipare ad uno spettacolo pornografico.

³ AT ed EE desiderano ridurre il livello delle pene rispettivamente a cinque e due anni.

⁴ DE ed EE hanno formulato una riserva su questo paragrafo.

Articolo 5

Reati di pedopornografia

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 7, allorché non autorizzata.
2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.
3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.
4. (...)
5. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
6. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
7. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

8. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pedopornografia, di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii), qualora la persona che sembra un minore aveva in realtà 18 anni o più al momento in cui è stata ritratta.

9. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 7 si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera b), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera b), punti da i) a iii) e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.

Articolo 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale.

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 7, e ove la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni uno.

Articolo 7

Istigazione, favoreggiamento e concorso nonché tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 3 e da 4 a 6, e all'articolo 5, paragrafi 5 e 7.

Articolo 8

Atti sessuali consensuali

1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.
2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 3 bis, si applichi agli spettacoli tenuti nell'ambito di rapporti ove il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale ovvero tra coetanei, vicini per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.
3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 e 7, si applichi alla produzione, acquisto o possesso di materiale in cui appaiono minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il loro consenso e unicamente ad uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi nessun abuso.

Articolo 8 bis

Reati diversi da quelli previsti nella presente direttiva

(...)

Articolo 9

Circostanze aggravanti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto interno e purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, possano essere considerate circostanze aggravanti, in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:
 - a) (...)
 - b) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;
 - c) il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità;
 - d) il reato è stato commesso da più persone riunite;
 - e) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI¹;
 - f) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;
 - g) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino;
 - h) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

2. (...)

¹ **GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.**

[Articolo 10

Misure interdittive derivanti dalla condanna]¹

Articolo 11

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
 - a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto².

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

¹ **Il presente articolo 10 non fa parte degli articoli presentati al Coreper e al Consiglio per un approccio generale.**

² **UK ha sollevato una riserva di esame su questo paragrafo.**

Articolo 12

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
 - a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
 - b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
 - c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
 - e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 13

Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri stabiliscono, nel rispetto dei principi fondamentali del rispettivo ordinamento giuridico, la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali¹:

- a) in base alla normativa nazionale in materia di prostituzione o di spettacoli pornografici, ai minori vittime dei reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 e 5;
- b) in base alla normativa nazionale in materia di pornografia, ai minori vittime dei reati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, nella misura in cui siano stati costretti a commettere gli atti in questione.

¹ **CZ ha formulato una riserva sul fatto che possano essere contemplate infrazioni diverse dai reati penali.**